

## FONDO MUTUALISTICO MAIS



<b>CHE COSA COPRE?</b>	<p>Il Fondo risponde nella <b>fase di emergenza</b> e fino alla 8<sup>a</sup> foglia):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais verificatasi per condizioni meteo avverse e più precisamente siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina; alluvione (escluse le aree golenali) se denunciati entro la 3<sup>a</sup> foglia;</li><li>• per cause parassitarie tra cui le principali sono gli elateridi e le malattie fungine sul seme e piantine se denunciati entro la 8<sup>a</sup> foglia</li></ul> <p>Il fondo risponde <b>fino ad allegazione completata</b> per danni da diabrotica così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• danni da ginocchiature/allettamenti conseguenza dei danni radicali causati dalle larve (solo se denunciati entro inizio fioritura);</li><li>• danni da ridotta o mancata fecondazione per l'intensa alimentazione degli adulti sugli stimmi (solo se denunciati entro l'inizio della fase lattea della spiga)</li></ul>
<b>CHI PUO' ADERIRE?</b>	Tutti i soci dei Consorzi di Difesa del Veneto e Friuli V.G.
<b>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adesione entro sette giorni dal completamento delle semine (prima dell'emergenza della coltura);</li><li>• Rispetto delle buone pratiche agricole;</li><li>• Rispetto della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE);</li><li>• Iscrivere al "Bollettino delle colture erbacee" di Veneto Agricoltura" e rispettarne le indicazioni tecniche;</li><li>• Denuncia del danno entro 3 giorni dall'accertamento dell'evento e comunque entro le fasi di sviluppo sopra specificate.</li></ul>
<b>COSA E QUANDO RISARCISCE?</b>	<p>Fino a 1000€/ha così dettagliati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) riduzione investimenti: il fondo risarcisce perdite di reddito fino a 500 €/ha (20% della PLV) per: 1.1 Riduzione della densità di piante <b>sotto le 4-5 pp/m<sup>2</sup></b> (per ibridi ad alta densità 6/7 pp/m<sup>2</sup>): 250€/ha per coprire costo della risemina e fino a 250 €/ha per coprire le perdite di produzione a causa del ritardo della risemina del mais o passaggio ad altre colture con una PLV inferiore o per : 1.2 compensare una riduzione di investimento, pur non da risemina, tale da causare riduzione di produzione</li><li>• 2) DANNI DA DIABROTICA: fino a 1000 €/ha a seconda dell'estensione di <b>ginocchiature/allettamenti</b> e della <b>ridotta o mancata fecondazione</b> negli appezzamenti interessati.</li></ul>
<b>COME RISARCISCE?</b>	<p>La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda. Il limite massimo di rimborso è così differenziato per le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a 10 ha pari a 3.000€;</li><li>• da 11 a 20 ha pari a 5.000€;</li><li>• oltre 20 ha vedi regolamento.</li></ul> <p>Per le superfici con particolare rischio i limiti di rimborso potranno essere ridotti del 50%</p> <p>Non verranno comunque erogati risarcimenti &lt;200€ e superiori ai 50.000€</p>

## AGRIFONDO MUTUALISTICO

ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA DEI CONDIFESA DEL VENETO e FRIULI V.G.

Padova - Via F.S. Orologio 6 tel. 049-8077630 - condifesa.veneto@asnacodi.it